

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO PR INDUSTRIAL

### DEFINIZIONI

Nelle presenti condizioni generali di acquisto (di seguito Condizioni Generali) le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito specificato:

**Accordo quadro:** un accordo per l'acquisto/fornitura di Prodotti senza determinazione iniziale della quantità, che contempli l'emissione da parte di PR industrial di successivi Ordini di Acquisto.

**Contratti di Fornitura:** sono i contratti aventi ad oggetto la fornitura dei Prodotti, di volta in volta conclusi tra PR Industrial e il Fornitore con le modalità di cui al successivo art. 2.

**Fornitore:** la società identificata quale firmataria del contratto di fornitura.

**PR Industrial:** PR Industrial S.r.l. con sede a Casole d'Elsa Località Il Piano.

**Ordine di Acquisto:** la richiesta indirizzata da PR Industrial al Fornitore di acquisto/fornitura di una quantità determinata di Prodotti.

**Parti:** congiuntamente PR Industrial e il Fornitore.

**Prodotto/i:** il/i prodotto/i che verrà/verranno venduto/i a PR Industrial dal Fornitore specificamente individuato/i nel Contratto di fornitura.

### 1. PRINCIPI GENERALI

PR Industrial concorda di acquistare e il Fornitore concorda di vendere i Prodotti secondo i termini e le condizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali, fermo restando che l'impegno di PR Industrial ad acquistare i Prodotti nascerà di volta in volta a seguito dell'emissione di un Ordine di Acquisto o della sottoscrizione congiunta di un separato Contratto di Fornitura.

Il Fornitore dichiara di accettare integralmente le presenti Condizioni Generali e rinuncia a far valere nei confronti di PR Industrial le proprie condizioni generali di vendita, ovunque riportate.

Qualsiasi modifica o integrazione alle presenti Condizioni Generali dovrà essere pattuita per iscritto tra PR Industrial e il Fornitore. Pertanto, saranno ritenute prive di efficacia eventuali clausole apportate dal Fornitore nelle sue fatture, note, offerte, corrispondenza anche in formato elettronico o in ogni altro suo documento, contrarie o in aggiunta alle presenti Condizioni Generali e/o ai Contratti di Fornitura e/o agli Ordini di Acquisto, non espressamente accettate per iscritto da PR Industrial.

In caso di conflitto o di incompatibilità tra le presenti Condizioni Generali e le pattuizioni specifiche concordate tra le Parti in separati contratti relativi alla compravendita dei prodotti, tali pattuizioni prevarranno.

### 2. PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI DI FORNITURA /ORDINI DI ACQUISTO

Il Contratto di Fornitura si intende concluso: (i) nel momento in cui PR Industrial riceve dal Fornitore l'Ordine da Acquisto sottoscritto per accettazione (Conferma d'ordine); (ii) con la sottoscrizione congiunta di un separato contratto di fornitura.

In ogni caso, anche in assenza di una Conferma d'ordine, il rapporto contrattuale si considera concluso e sottoposto alle presenti Condizioni Generali per silenzio assenso, trascorsi 3 (tre) giorni solari dalla data di invio dell'Ordine di Acquisto o qualora il Fornitore dia inizio all'esecuzione della fornitura. L'accettazione dell'Ordine di Acquisto comporta l'integrale e incondizionata accettazione di tutte le condizioni ivi previste e delle presenti Condizioni Generali.

### 3. PACKAGING

Il Fornitore dovrà consegnare i Prodotti nelle confezioni di trasporto idonee al trasporto stesso (e secondo le esigenze di PR Industrial quando specificate) al fine di prevenire danneggiamenti e problemi di qualità.

Tutti gli imballaggi utilizzati dovranno essere opportunamente etichettati in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile ed in particolare dal Decreto Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 e dalle norme da esso richiamate.

Nel caso in cui i Prodotti siano consegnati con imballo danneggiato o non idoneo, PR Industrial avrà il diritto di rifiutare la consegna e rispedirla al Fornitore, addebitando ogni costo.

### 4. CONSEGNA RITARDI E PENALITA'

Le modalità e di termini di consegna dei Prodotti sono specificati nell'Ordine; tutti i Prodotti dovranno pertanto essere consegnati nei tempi e nel luogo specificati nell'Ordine e dovranno essere accompagnati dal relativo DDT, opportunamente redatto, e riportante i riferimenti al numero d'Ordine e dal codice articolo PR Industrial ordinato.

I termini pattuiti per la consegna si intendono tassativi; sono pertanto da escludersi, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alla data di consegna concordata, salva espressa autorizzazione scritta di PR Industrial.

Consegne parziali non sono accettabili, salvo diverse disposizioni concordate in forma scritta tra le Parti.

Il Fornitore, al momento della consegna, dovrà fornire tutta la documentazione necessaria e idonea al regolare utilizzo dei Prodotti (quali ad esempio, i manuali di istruzione e funzionamento quelli di installazione e assemblaggio, i certificati di garanzia ecc.).

Ove non diversamente specificato in forma scritta, il trasporto dei Prodotti sarà effettuato interamente a rischio e spese del Fornitore.

In caso di ritardo nella consegna, PR Industrial avrà a sua scelta, le seguenti facoltà:

- 1) Pretendere l'esecuzione immediata del Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, e/o
- 2) Porre un ulteriore termine essenziale di adempimento; e/o

- 3) Approvvigionare presso terzi, in tutto o in parte, i Prodotti ordinati, a spese e a rischio del Fornitore, con il solo onere di darne comunicazione al Fornitore; e/o
- 4) Risolvere, con effetto immediato, il Contratto di Fornitura ai sensi ed agli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione al Fornitore, qualora il ritardo rispetto al termine concordato sia superiore a 15 giorni.

Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto di PR Industrial ad addebitare altresì al Fornitore un importo pari al 2% del valore complessivo dei Prodotti non consegnati per ogni 2 giorni lavorativi di ritardo, fermo restando che l'importo massimo di tali ulteriori addebiti, applicabili di volta in volta ad ogni singolo ritardo, non potrà superare la percentuale del 10% del valore dei Prodotti non consegnati. Detto importo massimo rappresenta una stima dei danni concordemente effettuata in via preventiva da PR industrial e dal Fornitore e non preclude il diritto di PR industrial di richiedere il risarcimento di ogni eventuale maggior danno nonché, in caso di superamento di tale importo massimo, di risolvere, con effetto immediato mediante semplice comunicazione, il Contratto di Fornitura.

## **5. ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI – GARANZIE PER VIZI**

### Conformità quantitativa

Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa dei Prodotti, sia a quanto indicato nell'Ordine di Acquisto sia a quanto dichiarato nel DDT.

Nel caso in cui si dovesse rilevare una non conformità quantitativa dei Prodotti, PR Industrial avrà la facoltà di:

- a) accettare le differenze quantitative con possibilità di modificare corrispondentemente in più o in meno i quantitativi degli eventuali Ordini di Acquisto successivi;
- b) respingere la parte della fornitura risultata eccedente con possibilità, ove il Fornitore non provveda all'immediato ritiro, di rispedire l'eccedenza al Fornitore a spese e rischio di quest'ultimo, o addebitare al medesimo gli oneri di stock;
- c) fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, chiedere al Fornitore di provvedere immediatamente all'invio dei Prodotti mancanti, restando inteso che ogni maggior onere o spesa (ivi compresi eventuali extra costi dovuti a esigenze logistiche urgenti) rimanga a carico del Fornitore.

### Conformità qualitativa e difettosità

I Prodotti dovranno essere pienamente conformi alle specifiche tecniche e funzionali definite nell'Ordine e/o nella documentazione tecnica precedentemente inviata al Fornitore. Il Fornitore deve accertarsi di utilizzare l'ultima versione della documentazione tecnica fornita da PR Industrial.

Nessuna modifica potrà essere introdotta dal Fornitore ai Prodotti se non a seguito di autorizzazione scritta di PR Industrial.

Salvo diverso accordo scritto, tutti i Prodotti consegnati dal Fornitore saranno coperti da garanzia di buon funzionamento

per un periodo non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data di consegna.

Qualora venga riscontrata nei Prodotti una difettosità e/o una non corrispondenza a quanto ordinato, anche rispetto alle eventuali specifiche tecniche di PR Industrial, ne verrà data tempestiva comunicazione al Fornitore da parte dell'Ufficio Qualità Fornitori di PR Industrial, mediante l'invio di un Rapporto di non conformità, dove verranno riportati il difetto riscontrato ed i tempi spesi per le attività di recupero e di gestione delle pratiche sostenute da PR Industrial in seguito alla non conformità; i costi così sostenuti saranno addebitati al Fornitore con una tariffa oraria di 100,00 €/h per la MDO diretta e 200,00€/h per la MDO indiretta.

Entro 3 giorni dall'invio del verbale, il Fornitore è tenuto a contestare la non conformità spiegando i motivi per i quali si è verificato il difetto e le azioni correttive intraprese per evitare che si riverifichi; trascorso detto termine, la non conformità sarà considerata accettata senza riserve.

Nel caso di Prodotti non conformi, PR Industrial, a sua scelta, avrà la facoltà, di:

- (a) ottenere dal Fornitore l'immediata riparazione o la sostituzione dei Prodotti difettosi, nonché la selezione delle giacenze correnti presso PR Industrial, il Fornitore o in transito tra i due, per i Prodotti interessati o sospettati di non conformità e per altri Prodotti analoghi potenzialmente interessati;
- (b) recuperare i Prodotti non conformi con lavorazioni supplementari a propria cura e a spese del Fornitore, in base ad accordi raggiunti con il Fornitore stesso, ovvero procedendo comunque a propria discrezione nel caso sia a rischio la continuità produttiva di PR Industrial e non sia stato raggiunto l'accordo con il Fornitore in un tempo ragionevole;
- (c) rifiutare i Prodotti stessi o l'intero lotto di cui fanno parte senza richiederne la sostituzione, risolvendo con semplice comunicazione scritta al Fornitore il relativo Ordine di Acquisto; in tale caso nessun importo ad alcun titolo sarà dovuto al Fornitore.

Le parti convengono che, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1495 cod. civ., il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento per i difetti è di 2 anni eccettuati i casi di fraudolenta erronea dichiarazione. Il termine di prescrizione decorre dalla consegna del prodotto.

Qualora il Fornitore fornisca un prodotto sostitutivo del prodotto difettoso, i termini di decadenza e prescrizione per le eventuali contestazioni della merce consegnata in sostituzione, così come i termini di garanzia, saranno calcolati di nuovo a partire dalla consegna.

Le Parti convengono che, qualora PR Industrial contesti la Fornitura per qualsiasi causa o motivo, potrà sospendere il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata, o con apposito verbale sottoscritto da entrambe le Parti, o giudizialmente con sentenza passata in giudicato, la sua regolarità; per tale motivo, nel frattempo, il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da PR Industrial interessi di sorta.

PR Industrial potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle

dovutegli per le forniture e ciò anche se il credito di PR Industrial non è certo, liquido ed esigibile.

L'eventuale avvenuto pagamento della Fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto di PR Industrial di contestarla e di ripetere il pagamento, oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento dei danni subiti, nessuno escluso.

## **6. ISPEZIONI**

Il Fornitore si rende disponibile a consentire a PR Industrial, attraverso propri incaricati, di effettuare in ogni momento accessi, sopralluoghi e visite ispettive negli uffici e negli stabilimenti produttivi del Fornitore, durante il normale orario di lavoro, onde verificare le modalità di produzione dei Prodotti, i materiali utilizzati, i sistemi di imballaggio e di stoccaggio degli stessi.

Tale disponibilità si estende anche a clienti o potenziali clienti di PR Industrial, i cui incaricati dovranno sempre accompagnare quelli del cliente.

Qualora, durante una di dette ispezioni da parte di personale PR Industrial o di suoi incaricati, venisse individuato materiale non conforme relativo ad un ordine PR Industrial erroneamente considerato come conforme dal Fornitore, tutte le spese che si renderanno necessarie per successive ispezioni volte a selezionare i prodotti e/o a verificarne la conformità saranno addebitate a totale carico del Fornitore.

I diritti di ispezione e/o di accettazione dei Prodotti non comportano alcuna rinuncia di PR Industrial a far valere ogni altro suo diritto di legge e di Contratto, ivi espressamente inclusi la garanzia per vizi e/o difetti di funzionamento di cui all'articolo 5 e il risarcimento dei danni subiti.

## **7. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

Nel caso in cui PR Industrial dovesse essere convenuta in giudizio da parte di terzi per responsabilità civile e/o contrattuale, imputabile alla difettosità e/o non affidabilità dei Prodotti forniti dal Fornitore, il Fornitore sarà obbligato a mantenere indenne PR Industrial ed a risarcirle i danni eventualmente subiti. A tal fine, PR Industrial informerà tempestivamente il Fornitore sulle contestazioni di terzi attribuibili alla difettosità, non conformità o non affidabilità dei Prodotti forniti.

Il Fornitore dovrà dare evidenza a PR Industrial di aver stipulato un'adeguata polizza assicurativa a copertura della sua responsabilità civile e da prodotto.

## **8. PROPRIETÀ E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO**

Se non diversamente concordato per iscritto tra le Parti, il passaggio di proprietà avrà luogo nel momento dell'arrivo dei Prodotti presso lo stabilimento di PR Industrial o presso la diversa destinazione concordata; nei casi in cui sia stata concordata tra le Parti la fornitura in conto deposito, il passaggio di proprietà avrà luogo nel momento del prelievo dei Prodotti dal deposito.

Ogni clausola di riserva della proprietà inserita dal Fornitore in qualsivoglia documento si intenderà sin da ora non accettata.

## **9. RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO E CAMPAGNA DI RICHIAMO**

Nel caso in cui, in qualsiasi momento, clienti finali, soggetti terzi o autorità italiane, estere o sopranazionali contestino a PR Industrial il mancato rispetto di normative inerenti alla tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente e/o di norme costruttive e/o omologative, ecc. in conseguenza di asserita difettosità, non conformità con prescrizioni normative o regolamentari, non affidabilità o mancanza di sicurezza dei Prodotti, il Fornitore, salve ove del caso, le sue responsabilità verso la parte danneggiata e verso le autorità, sarà obbligato a tenere indenne PR Industrial nei confronti dell'autorità competente e/o del terzo presunto danneggiato.

Nel caso di una campagna di richiamo decisa da PR Industrial e/o dai suoi clienti, o dovuta ad una richiesta dell'autorità, ad una direttiva o ad un ordine, il Fornitore dovrà manlevare e tenera indenne PR Industrial per tutti i danni e le spese sostenute in relazione a tale campagna di richiamo.

## **10. DURATA FORNITURA RICAMBI**

Il Fornitore si impegna a fornire i ricambi relativi ai Prodotti e garantisce la continuità di fornitura degli stessi; in caso di cessazione della produzione dei Prodotti, il Fornitore sarà comunque tenuto alla fornitura dei relativi ricambi, per un periodo non inferiore a dieci anni, a far data dall'ultima fornitura, ed in caso di impossibilità di reperimento dei componenti originali sul mercato, a trovarne di alternativi.

## **11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

I prezzi indicati sull'Ordine di acquisto devono ritenersi fissi e concordati tra le parti; sono perciò escluse variazioni di prezzo sulla base di successivi aumenti di costo, salvo quanto diversamente e specificatamente pattuito.

Le fatture dovranno essere predisposte, emesse e gestite nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dalla legge.

Le fatture emesse dai Fornitori esteri dovranno essere inviate a PR Industrial in formato digitale al seguente indirizzo di posta elettronica: [accountpayables@pramac.com](mailto:accountpayables@pramac.com).

Si ricorda che al fine di poter garantire il regolare pagamento, le scadenze del 31 agosto e 31 dicembre, di ogni anno, devono essere posticipate rispettivamente al 15 settembre ed al 15 gennaio.

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità riportate nell'Ordine di Acquisto o nel Contratto di Fornitura, subordinatamente al ricevimento di ogni documentazione correlata richiesta.

Se non preventivamente autorizzato per iscritto da PR Industrial, il Fornitore si impegna a non trasferire o cedere a terzi alcun credito che possa vantare nei confronti di PR Industrial fondato sul contratto di Fornitura. Reta inteso che tale cessione potrà essere autorizzata esclusivamente se in regime di "pro solvendo".

## **12. CESSIONE CONTRATTO**

PR Industrial potrà cedere qualsiasi contratto di Fornitura e/o qualsiasi Ordine di Acquisto intercorrente con il Fornitore a

società controllate o controllanti o soggette al comune controllo.

Il Fornitore non potrà cedere o subappaltare a terzi, in tutto o in parte, il Contratto di Fornitura se non espressamente autorizzato per iscritto da PR Industrial e comunque, in tale ultima ipotesi, risponderà in proprio nei confronti di PR Industrial per tutte le attività poste in essere dal terzo cessionario o subappaltatore

### **13. MARCHI**

Il Fornitore non potrà modificare, alterare, oscurare, rimuovere od in altro modo interferire con qualsiasi marchio o altro segno distintivo di PR Industrial (“Marchio”) eventualmente apposti sui Prodotti su espressa richiesta della stessa. Il Fornitore si impegna a non apporre alcun proprio marchio o altro segno distintivo su Prodotti forniti in base ad apposite specifiche tecniche di PR Industrial, senza il previo consenso scritto di PR Industrial.

Resta quindi convenuto che la violazione di tale divieto autorizzerà PR Industrial a non accettare la suddetta fornitura, a risolvere il relativo Ordine di Acquisto o Contratto di Fornitura e a ottenere il risarcimento del danno subito.

L'eventuale uso del Marchio, da solo o in combinazione con il marchio del Fornitore, non potrà in alcun caso significare la concessione al Fornitore di qualsiasi altra licenza per l'utilizzo del Marchio; l'utilizzazione del Marchio da parte del Fornitore dovrà comunque cessare immediatamente dietro richiesta di PR Industrial e comunque con l'ultima fornitura dei Prodotti.

### **14. PROPRIETA' INTELLETTUALE**

Il Fornitore garantisce che i prodotti e la relativa documentazione non violano alcun brevetto, copyright e/o qualunque altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi e che nessuna azione legale è pendente o viene minacciata a tal riguardo.

Il Fornitore si obbliga a tenere PR Industrial manlevata e indenne da ogni pretesa od azione di terzi al riguardo che possa interferire con la libera produzione vendita e utilizzo dei Prodotti (obbligandosi a provvedere alla pronta definizione a proprio totale onere, di ogni disputa a tale riguardo, anche in via stragiudiziale) e da qualsiasi costo o danni in cui PR Industrial incorra in conseguenza della violazione della presente garanzia.

PR Industrial darà al Fornitore pronta comunicazione scritta di ogni contestazione ricevuta da terzi al riguardo.

Se, a seguito di un reclamo, causa o procedimento legale PR Industrial è diffidata dal vendere o utilizzare un Prodotto acquistato dal Fornitore, il Fornitore si impegna a garantire a PR Industrial la continuità della fornitura

- i) sostituendo il prodotto con un prodotto che non violi i diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi (sostenendone tutti i relativi costi) o comunque
- ii) garantendo a PR Industrial il diritto di vendere o utilizzare il prodotto (sostenendone tutti i relativi costi),

come sarà di volta in volta concordato in anticipo con PR Industrial, fatto salvo ogni altro diritto e/o rimedio

riconosciuto a PR Industrial dalle presenti Condizioni Generali e/o dalla legge applicabile.

I documenti, i disegni, le descrizioni, i calcoli e quant'altro messo a disposizione del Fornitore da parte di PR industrial, al fine di eseguire il Contratto di Fornitura resteranno di proprietà di PR Industrial; essi dovranno essere conservati con cura e tenuti in luogo sicuro.

Se non diversamente concordato in forma scritta tra le Parti, la proprietà di disegni, descrizioni, calcoli e di tutto quanto eseguito dal Fornitore per dare esecuzione al Contratto di fornitura, sarà di PR Industrial nel momento della loro realizzazione senza che sorga a carico di quest'ultima alcun obbligo di remunerazione a favore del Fornitore.

Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere consegnati a PR Industrial in originale non appena completati.

Nel caso in cui il lavoro di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo sia effettuato dal Fornitore in esecuzione di uno specifico incarico di PR industrial, l'invenzione o i relativi titoli di proprietà intellettuale, i disegni e i risultati tecnici, saranno di proprietà esclusiva di PR Industrial.

### **15. RISERVATEZZA**

Il Fornitore e PR Industrial si impegnano a mantenere strettamente confidenziale e a non divulgare a terzi, senza il consenso dell'altra parte, qualsiasi informazione o documento, sia di natura commerciale o tecnica, trasmessa da una parte all'altra in esecuzione di un Contratto di fornitura, le quali dovranno essere considerate strettamente confidenziali e pertanto soggetta all'obbligo di riservatezza.

Le parti si impegnano a ad utilizzare tali informazioni confidenziali esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli Ordini e/o Contratti di Fornitura ed a mantenere l'obbligo di riservatezza per i 5 (cinque) anni successivi al completamento delle forniture; le Parti si impegnano inoltre a non divulgare a terzi, ivi compresi eventuali subfornitori, i termini e le condizioni dell'Ordine di Acquisto e dei Contratti di Fornitura, fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o sia autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria delle informazioni riservate.

Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra parte per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo alla divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data della divulgazione.

Resta comunque inteso che, anche in caso di divulgazione, ciascuna delle Parti adotterà tutte le precauzioni atte a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa.

### **16. RISOLUZIONE**

PR Industrial potrà risolvere i Contratti di Fornitura e/o gli Ordini di Acquisto qualora abbia comunicato per iscritto al Fornitore l'inadempimento delle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni Generali, dal Contratto di Fornitura o dall'Ordine di Acquisto ed il Fornitore non abbia posto

adeguato rimedio a tale inadempimento (sempre che non si tratti di inadempimento non rimediabile) entro 15 giorni dalla data di detta comunicazione.

PR Industrial avrà la facoltà di risolvere immediatamente qualsiasi Contratto di Fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni Generali qualora il Fornitore dovesse essere inadempiente anche ad una sola delle disposizioni previste in tema di Consegna (art. 4), Accettazione dei prodotti (art. 5), Marchio (art. 15), Proprietà intellettuale (art. 16), Modello di organizzazione, gestione e controllo (Art. 20), Codice di condotta (art. 21), PR Industrial avrà inoltre il diritto di risolvere immediatamente il Contratto di Fornitura in corso con il Fornitore qualora:

- una società terza dovesse acquisire direttamente o indirettamente la maggioranza azionaria o il controllo del Fornitore, restando sin d'ora inteso che il Fornitore si impegna a comunicazione a PR Industrial tale evento entro 30 giorni dal suo verificarsi;
- il Fornitore venga messo in liquidazione;
- il Fornitore dovesse essere sottoposto a procedura di fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, o risultati inadempiente o incapace di adempiere ragionevolmente ai propri obblighi finanziari e commerciali.

In ogni caso la risoluzione del Contratto di Fornitura avverrà mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore della decisione di PR Industrial, fermo restando per quest'ultima il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. A tale riguarda PR Industrial avrà diritto, senza necessità di azione giudiziale, di trattenere, a titolo di acconto sul risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, le somme comunque maturate a favore del Fornitore, anche in forza di forniture diverse da quella non eseguita o eseguita in modo inesatto, con rinuncia del Fornitore ora per allora a qualsiasi eccezione a riguardo. L'avvenuta risoluzione anticipata del Contratto di Fornitura, in conseguenza di una delle ipotesi sopra descritte, non comporterà alcuna responsabilità per PR industrial nei confronti del Fornitore.

## **17. CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Il Fornitore non sarà considerato responsabile per eventuale inadempimenti o ritardi dovuti ad eventi di forza maggiore, intendendosi per tali gli eventi e/o le circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile come guerre, rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, incendi, esplosioni, terremoti, inondazioni, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi o altri impedimenti d'uguale gravità indipendenti dalla volontà delle Parti ed aventi carattere di imprevedibilità.

Non sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i ritardi dovuti a:

- fermata e/o sospensione dell'attività del Fornitore imposta dalle autorità per inosservanza delle norme di sicurezza da parte del Fornitore;
- ritardi del Fornitore nell'approvvigionamento dei materiali e/o servizi;

- ritardi nelle consegne dei subfornitori del Fornitore a meno che non sia data la prova che essi stessi siano stati causati da forza maggiore;
- scioperi limitati alle sedi ed ai dipendenti del Fornitore, inclusa la micro conflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione da parte dei dipendenti del Fornitore a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali o di categoria.

Nel caso in cui l'Ordine di Acquisto non possa essere eseguito nei tempi previsti a causa del verificarsi di circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati ed il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra le Parti in relazione all'impedimento.

Ciò a condizione che il Fornitore abbia informato prontamente PR Industrial per iscritto dell'insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.

La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto.

Qualora la circostanza di forza maggiore sia tale da determinare un ritardo nella consegna incompatibile con le esigenze produttive di PR Industrial (sospensione della produzione) quest'ultima avrà il diritto di approvvigionare i Prodotti presso terzi.

Ove a giudizio di PR Industrial tale provvedimento si riveli non praticabile o irragionevolmente oneroso, PR Industrial avrà diritto di recedere dal Contratto di Fornitura.

La responsabilità di PR Industrial è esclusa nel caso di circostanze al di fuori del controllo di PR industrial che impediscano il ricevimento delle consegne o comportino una diminuzione di fabbisogno dei Prodotti ordinati.

## **18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Le presenti Condizioni Generali saranno regolate ed interpretate sulla base della legge italiana.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione delle presenti Condizioni Generali, degli Ordini di Acquisto o dei Contratti di Fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Siena.

## **19. SCINDIBILITA' DELLE CLAUSOLE**

Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali e/o del Contratto di Fornitura siano giudicate invalide, illegali o non abituali, da una corte o autorità competente, le rimanenti disposizioni rimarranno pienamente in vigore e valide nei limiti consentiti dalla legge, a condizione che l'intenzione delle Parti non sia materialmente compromessa.

## **20. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Il Fornitore dichiara di conoscere e di aver preso atto delle disposizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/2001 adottato da PR Industrial reperibile all'indirizzo internet [www.pramac.com](http://www.pramac.com) e si impegna ad astenersi dal tenere comportamenti che possano

in alcun modo configurare taluno dei reati contemplati da detto Decreto.

## **21. CODICE DI CONDOTTA**

Il Fornitore dichiara di conoscere e di aver preso atto delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Codice di condotta per il Fornitori adottati da PR Industrial reperibili all'indirizzo internet [www.pramac.com](http://www.pramac.com), nei quali sono fissati i principi e le regole di comportamento che le società partecipate e/o controllate da Generac Holdings Inc. applicano nell'esercizio della propria attività.

Il Fornitore è a conoscenza che le società partecipate e/o controllate da Generac Holdings Inc. intrattengono rapporti commerciale solo con i fornitori che si uniformino nella conduzione delle proprie attività di impresa, ai suddetti principi e regole di comportamento.

Il Fornitore si obbliga quindi a condurre la propria attività di impresa in conformità alle regole ed ai principi analoghi a quelli previsti dalle leggi dello stato (o degli Stati) dove esso opera, con particolare riferimento ai reati di corruzione, riciclaggio e terrorismo ed alle norme che prevedono una responsabilità per la persona giuridica (*Corporate Liability*), nonché ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Codice di condotta per il Fornitori, finalizzati ad assicurare il rispetto di adeguati livelli di etica nell'esercizio delle proprie attività.

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che PR Industrial non potrà proseguire alcun rapporto commerciale con qualsivoglia fornitore che non uniformi l'esecuzione delle proprie attività di impresa alle leggi dello Stato (o degli stati) dove esso opera, al Codice Etico e al Codice di condotta per il Fornitori.

## **22. CONFLICT MINERALS**

Il Fornitore dichiara e garantisce a PR Industrial che nessuno dei prodotti, parti o materiali consegnati a PR Industrial conterrà i cosiddetti "Conflict Minerals". Periodicamente e nella misura necessaria, PR Industrial, anche attraverso soggetti terzi incaricati direttamente o indirettamente dalla propria controllante, potrà richiedere ai Fornitori documenti, informazioni e altre prove della veridicità delle precedenti dichiarazioni e garanzie, attraverso l'utilizzo del questionario Conflict Minerals Reporting Template.